

Luglio 2011



Consistenti del Lavoro
Consiglio Provinciale
dell'Ordine di Milano

Via Aurispa, 7 20122 Milano.

Tel: 02/58308188 - Fax: 02/58310605

e-mail: comm.centrostudi@consistentidellavoro.mi.it

Sintesi

Rassegna di giurisprudenza e di dottrina

SOMMARIO

- 2** **L'imposta sostitutiva sul salario di produttività**
- 7** **Accordi quadro stipulati a livello nazionale**
- 8** **Accordi territoriali Lombardia**

IL PUNTO

In data 21 giugno 2011 il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consistenti del Lavoro di Milano, in collaborazione con l'Ancl UP di Milano, ha organizzato un convegno-tavola rotonda sul tema della detassazione delle somme correlate ad incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, mettendo a confronto gli orientamenti interpretativi dei professionisti chiamati all'applicazione della normativa (consistenti del lavoro e avvocati) con quelli dell'Agenzia delle Entrate e con le Parti Sociali.

Riteniamo di dedicare il presente numero di SINTESI al riepilogo del quadro interpretativo, invero non unanime, che ne è emerso, anche in vista delle prossime operazioni di regolarizzazione degli eventuali importi indebitamente detassati nei mesi di Gennaio e Febbraio 2011, da effettuarsi entro il 22 agosto 2011. Pubblichiamo anche l'elenco degli accordi quadro sottoscritti a livello nazionale e quelli territoriali ad oggi noti che interessano la provincia di Milano e la Lombardia. Si ricorda che un eventuale accordo aziendale può disciplinare la materia in maniera totalmente diversa senza per questo entrare in conflitto normativo. Le slides dei relatori sono reperibili sul sito dell'Ordine nelle quali sono riportate anche le risposte ai quesiti emersi in occasione del convegno.

*L'imposta sostitutiva
sul salario
di produttività*

COMMISSIONE STUDI E RICERCHE DELL'ORDINE
CONSISTENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Presidente dell'Ordine

Giovanni Zingales

Coordinatore scientifico del CSR

Potito di Nunzio

Sezione Studi e Ricerche

Gilberto Asnaghi, Riccardo Bellocchio,

Stefano Guglielmi, Greta Leoni,

Morena Domenica Massani,

Roberto Montelatici, Sabrina Pagani,

Silvana Pagella, Fabio Pappalardo,

Lalla Pollacchini Pagani, Pozzi Laura,

Paola Rizzo

Sezione Semplificazione normativa

Andrea Asnaghi, Gianluca Belloni, Luca Bonati,

Marco Cassini, Stella Crimi, Mariagrazia di Nunzio,

Donatella Gerosa, Alessandro Graziano, Luca Insabato,

Paolo Lavagna, Giuseppe Mastalli, Paolo Reja

Sezione Scuola e Università: Gabriele Corraera,

Anna De Lillo, Luciana Mari, Elena Piscitello,

Alessandro Proia

Sezione Formazione e aggiornamento

professionale: Alessandro Cornaggia,

Isabella Di Molfetta, Luca Paone,

Roberto Picci, Enrico Vannicola



L'imposta sostitutiva sul salario di produttività

1 L'EVOLUZIONE DELL'ISTITUTO

Le incertezze applicative sono attribuibili alla evoluzione normativa delle condizioni poste dal legislatore per la fruizione dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% in luogo dell'imposta con aliquota progressiva (di seguito "detassazione") su retribuzioni premiali erogate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti, in vigore dal 1° luglio 2008 nonché dall'orientamento interpretativo progressivamente restrittivo dell'applicazione di tali condizioni sia da parte dell'Amministrazione Finanziaria che di una parte della dottrina.

Periodo da Luglio 2008 a Dicembre 2010

La detassazione sui premi di produttività nasce a far data dal 1° Luglio 2008 ad opera dell'art. 2 del D.L. n° 93/2008, che la introduce in via sperimentale per il solo 2° semestre del 2008, prevedendone l'applicabilità, a determinate condizioni reddituali del lavoratore, su somme erogate a livello aziendale entro un determinato massimale, per:

Prestazioni di lavoro straordinario ai sensi del D.Lgs. n° 66/2003

Prestazioni di lavoro supplementare ovvero rese in funzione di clausole elastiche o flessibili

Somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, innovazione e efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Con circ. n° 49/E e 59/E del 2008 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano in tale ultima casistica:

- i premi (sia quelli previsti da accordi collettivi sia quelli pattuiti in accordi individuali, anche una tantum);
- le indennità di reperibilità;
- il lavoro festivo (retribuzione oraria + maggiorazione);

- il lavoro notturno (retribuzione oraria + maggiorazione);
- le indennità o le maggiorazioni per turno, anche a ciclo continuo (per i turni in orario diurno, è detassabile la sola indennità o maggiorazione);
- la sola maggiorazione retributiva nei casi di utilizzo della banca delle ore;
- i superminimi e/o l'indennità di funzione riconosciute a fronte di maggiori prestazioni lavorative richieste;
- l'eventuale indennità per lavoro domenicale o svolto di sabato, se non lavorativo;
- le indennità sostitutive di ferie e/o rol non goduti (con i limiti previsti dalla legge);

le somme corrisposte a titolo di Elemento Economico Territoriale (ccnl edilizia);

le indennità di disagio, i premi presenza, i premi (provvigioni) su vendite.

L'agevolazione è stata poi prorogata per tutto l'anno 2009 (art 5 D.L. 29/11/2008, 185) ed il 2010 (art. 2, c. 156 e 157, L. 23/12/2009, n° 191), limitatamente alle sole somme erogate a fronte di incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. La norma di proroga infatti non ha contemplato tra gli istituti retributivi oggetto di detassazione il lavoro straordinario e supplementare. Solo in virtù di un successivo intervento dell'Agenzia delle Entrate (Risoluz. n° 83/E del 17/8/2010 e circ. n° 47/E del 27/9/2010), che sosterrà in via interpretativa che il lavoro straordinario può comunque beneficiare della detassazione qualora erogato in correlazione a parametri di produttività, l'agevolazione potrà trovare applicazione anche per gli anni 2009 e 2010, alla condizione posta.

In merito infine alla "prova" della correlazione tra retribuzione (premiata, per lavoro straordinario,



notturmo, su turni, ecc.) e produttività, in tale fase con la citata circ. n° 47/E del 27/9/2010 l'Agenzia ha sostenuto e ribadito che è assolutamente sufficiente che ciò sia ritenuto tale e documentato

dall'impresa, "... *ad esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta*".

L'anno 2011

Ai fini dell'applicazione dell'istituto nell'anno d'imposta 2011, l'art. 53 c. 1 del D.L. 78/2010, ha delegato il Governo a prorogare l'applicazione del regime agevolato sulle somme riconosciute ai dipendenti del settore privato, in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e ulteriormente innalzando il limite reddituale del lavoratore dell'anno precedente, ma ha subordinato la concessione di tale agevolazione alla circostanza che la retribuzione premiale fosse riconosciuta sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.

In applicazione della Delega, la Legge di Stabilità (art. 1 c. 47 L. 220/2010) è intervenuta sul regime applicabile nel periodo di imposta 2011, con una tecnica che ha generato confusione e incertezze interpretative, ovvero stabilendo

la semplice proroga temporale delle previsioni del sopracitato articolo 5 del D.L. 185/2008, norma che peraltro riguardava il regime fiscale agevolato delle somme riconosciute nel 2009, in relazione alle quali non era richiesta la presenza di alcun accordo collettivo. Tale proroga dell'agevolazione fiscale per l'anno 2011 veniva espressamente prevista "in attuazione dell'art. 53 c. 1 del D.L. 78/2010".

Solo con Circolare congiunta del 14 Febbraio 2011 n. 3/E il Ministero del Lavoro e l'Agenzia delle Entrate hanno ufficialmente interpretato la modifica nel senso di ritenere che nel 2011 l'imposta sostitutiva del 10% si deve applicare alle somme correlate ad incrementi di produttività ed efficienza organizzativa esclusivamente se previste da accordi collettivi territoriali o aziendali.

Con la medesima circolare, integrata dall'ulteriore circolare congiunta 19/E del 10 maggio 2011 è stato affrontato il tema della forma ed efficacia dei contratti collettivi territoriali o aziendali che danno diritto alla fruizione del beneficio fiscale *de qua*.

Riassumiamo di seguito la prassi interpretativa che ne è derivata evidenziando i punti maggiormente critici.

2 LIMITI E CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10% PER L'ANNO 2011

2.1 Somme soggette al regime fiscale agevolato

La Circolare 3/E/2011, a titolo esemplificativo e non vincolante per le parti stipulanti, elenca i principali istituti legali e contrattuali che possono essere agevolati in quanto riconducibili ad incrementi di produttività, *a condizione che siano richiamati comunque in un accordo collettivo su base territoriale o aziendale*. Essi sono:

straordinario forfettizzato o le ore di lavoro straordinario: è detassabile la quota oraria e la mag-

giorazione,

lavoro supplementare per i lavoratori a tempo parziale, svolto entro i limiti dell'orario a tempo pieno: è detassabile la quota oraria e la maggiorazione,

lavoro notturno: è detassabile sia la quota oraria che l'eventuale maggiorazione,

lavoro festivo: è detassabile la sola maggiorazione corrisposta ai lavoratori che usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, siano tenuti ad effettuare la prestazione di lavoro la domenica,



lavoro a turni: è detassabile l'indennità turno o le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro prestato su turni.

Per gli anni fino al 2010, anteriori noti e circolari sul punto avevano previsto i seguenti elementi (in particolare V. Circ. Agenzia delle Entrate n. 59/2008)

premio di produttività:

giornata di sabato: è detassabile la specifica indennità per prestazioni rese durante la giornata di sabato se prevista come non lavorativa;

ore di ROL maturate e non godute: sono detassabili i compensi erogati a fronte di ore di ROL maturate e non godute entro il periodo di maturazione previsto dai diversi CCNL, sia sulla base di specifica disposizione contrattuale che su richiesta del lavoratore;

giornate di ferie maturate e non godute: sono detassabili i compensi erogati a fronte di giorni di ferie eccedenti le 4 settimane obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 66/03 maturate e non godute nel periodo previsto dalla legge (18 mesi) oppure nel diverso periodo previsto dai CCNL;

reperibilità: è detassabile sia l'indennità di disponibilità sia il compenso straordinario per l'eventuale intervento.

Come detto, le parti stipulanti gli accordi aziendali o territoriali possono prevedere elementi specifici anche diversi da quelli riepilogati dall'Agenzia delle Entrate. Sono esclusivamente tali accordi che determinano gli elementi, le modalità di calcolo e la correlazione esistente con la produttività.

2.2. Dichiarazione del datore di lavoro

Ai fini dell'applicazione della imposta sostitutiva, le suddette somme dovranno essere dichiarate da parte del datore di lavoro, nei campi e nelle annotazioni che saranno specificatamente previsti nel CUD 2012 (Circ 3/E), al fine di provarne:

la loro correlazione a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa;

la loro previsione in uno specifico accordo o con-

tratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova.

2.3. Accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale

Tipologia di accordi

Le somme oggetto di agevolazione fiscale devono essere previste da appositi accordi o contratti collettivi di secondo livello, territoriali (che possono essere anche accordi quadro, cioè validi per una pluralità di settori) o anche solo aziendali.

Detti accordi possono disciplinare la materia anche semplicemente recependo i contenuti del CCNL di riferimento in relazione a istituti come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc. (circ 3/E).

Eventuali pattuizioni individuali contenute in un unico atto sottoscritto da tutti i lavoratori interessati e identificati come "accordi plurimi" non rappresentano accordi collettivi di 2° livello e pertanto non potranno dar luogo al beneficio agevolativo.

Ai fini del beneficio fiscale in esame non è richiesto il deposito degli accordi né presso la Direzione Provinciale del Lavoro né presso l'INPS.

Parti

Le parti stipulanti l'accordo di secondo livello che legittima l'attribuzione della tassazione sostitutiva al 10%, devono essere l'azienda e le organizzazioni sindacali interne (RSA o RSU) o in mancanza quelle esterne, ossia le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL applicato in azienda territorialmente competenti.

Forma

E' uno dei punti maggiormente controversi. Inizialmente con la Circolare 3/E Ministero del lavoro e Agenzia delle Entrate hanno affermato che in base al principio generale della libertà di forma previsto per i contratti di diritto comune, quali sono i contratti collettivi di lavoro, detti accordi non sono soggetti, come ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione, ad alcun onere di tipo formale per la loro validità, nè alla necessità che



i medesimi siano “cristallizzati in un documento cartolare”.

Tuttavia, poiché il datore di lavoro è tenuto a fornire la prova dell'esistenza dell'accordo collettivo in attuazione del quale sono state corrisposte le somme in questione, è in ogni caso opportuno che l'accordo collettivo sia stipulato in forma scritta al fine di documentare all'occorrenza l'esistenza delle condizioni per l'applicazione dell'agevolazione fiscale.

La più recente Circolare nr. 19/2011 ha precisato in modo più esplicito tale necessità specificando che l'accordo collettivo deve essere stipulato in forma scritta al fine di documentare all'occorrenza l'esistenza delle condizioni per l'applicazione dell'agevolazione fiscale ed “allo scopo di scongiurare contenziosi sul punto” con l'Agenzia delle Entrate.

Parte della dottrina è di avviso contrario, in quanto la forma scritta non è l'unico mezzo di prova che sicuramente è consigliabile.

Contenuto

Non è necessario che l'accordo o il contratto collettivo di 2° livello dichiarati espressamente e formalmente che le somme corrisposte siano finalizzate a incrementi di produttività (Circ 3/E).

È invece sufficiente che dette somme siano corrisposte in attuazione di accordi collettivi di 2° livello che prevedano modalità di organizzazione del lavoro che, in base ad una valutazione del datore di lavoro, siano tali da perseguire una maggiore competitività e produttività aziendale.

Efficacia retroattiva

Il tema della possibile efficacia retroattiva che le parti possono aver riconosciuto agli accordi di secondo livello che prevedono l'erogazione di somme connesse alla produttività aziendale e la rilevanza ai fini fiscali è stato espressamente affrontato dalla circ 19/E/2011, che ha:

affermato che la locuzione “somme erogate in attuazione” dei contratti collettivi territoriali o aziendali significa che gli stessi debbano essere stipulati prima della erogazione delle somme, negato quindi che la eventuale efficacia retroattiva concordata tra le parti stipulanti l'accordo collettivo di secondo livello

possa avere rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'agevolazione fiscale in esame sulle somme corrisposte prima della sottoscrizione dell'accordo stesso.

Pertanto, per l'anno di imposta 2011 possono beneficiare dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% esclusivamente le somme che sono:

corrisposte in attuazione di accordi collettivi di 2° livello, ricollegabili per espressa previsione contenuta nei detti contratti ad una maggiore produttività, ed erogate solo dalla data di sottoscrizione degli accordi collettivi, aziendali o territoriali.

Sul punto si pone in evidenza che nelle due Circolari, 3/E del 14.02.2011 e 19/E del 10/5/2011, emanate da parte dell'Amministrazione Finanziaria congiuntamente al Ministero del Lavoro sono state espresse equivoche interpretazioni. Infatti:

- nel primo provvedimento, al fine di definire il significato dell'espressione “somme date in attuazione” di contratti di produttività ex art. 53 D.L. 78/2010 si era precisato che “per i contratti collettivi c.d. di diritto comune, in applicazione del principio generale di libertà di forma (..) non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, come non di rado avviene, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare e cionondimeno riconducibili a livello di fonti del diritto” e si era confermato che “ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva è condizione sufficiente l'attestazione da parte datoriale nel CUD”

- a distanza di 3 mesi, la Circolare 19/E ha fornito un'interpretazione più restrittiva della precedente, precisando che le somme date “in attuazione” sono solo quelle erogate post stipulazione degli accordi stessi in quanto “come logico la produttività che scaturisce da un'intesa collettiva opera sempre per il futuro, non potendo l'autonomia collettiva disporre della materia fiscale”.

Tuttavia, anche se ormai fissata la posizione dell'Amministrazione Finanziaria è chiaro che possono essere oggetto di detassazione solo le somme erogate successivamente alla data di sti-



pulazione di detti accordi, poiché la produttività aziendale è conseguenza dell'organizzazione e del lavoro e non della sua remunerazione, ai fini della qualificazione delle somme ricollegabili ad una maggior produttività riteniamo particolarmente corretti e tutelanti gli accordi in cui è stato previsto il loro effetto retroattivo al 1° gennaio 2011. Con tale previsione infatti le somme oggetto di detassazione erogate successivamente alla data della stipulazione degli accordi risultano effettivamente remunerare la produttività (dell'organizzazione e del lavoro), coniugando in tal modo il principio di cassa affermato dall'AE con quello di competenza, logicamente applicabile.

Evidentemente il descritto susseguirsi di interpretazioni ha definito tardivamente (rispetto all'intero anno 2011 cui dovrebbe essere riferito il beneficio) i limiti di applicazione dell'agevolazione fiscale, non consentendo alle imprese di detassare le somme erogate prima della sottoscrizione dell'accordo, se pur riconosciute a fronte di una maggior produttività.

Resta comunque sempre valida la possibilità di sottoscrivere accordi aziendali a conferma di accordi verbali già raggiunti precedentemente e che ora si cristallizzano in documenti cartolari. Si rimanda all'accordo tipo contenuto nelle slides pubblicate nel sito dell'Ordine.

2.5 Efficacia degli accordi territoriali alle aziende non iscritte alle Organizzazioni datoriali stipulanti

Parte della dottrina ritiene possibile l'applicazione degli accordi territoriali stipulati anche alle aziende non iscritte alle Organizzazioni datoriali stipulanti. Alla stessa stregua dell'applicazione del CCNL, il datore di lavoro dovrà informare i dipendenti che a loro sarà applicato, non solo il CCNL ma anche l'accordo territoriale in materia di "detassazione" stipulato in data da

2.6 Somme detassate nei mesi di gennaio e febbraio 2011 in assenza di Accordo aziendale o territoriale

La medesima Circolare 19/E, in considera-

zione dell'obiettiva condizione di incertezza sull'ambito di applicazione della detassazione (V. art. 10, c. 3 Legge n. 212/2000 Statuto del contribuente), precisa che ai sostituti d'imposta che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 hanno applicato l'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione, in assenza di accordi o contratti di 2° livello, **non saranno applicate le sanzioni previste per il ravvedimento operoso.**

Al fine di evitare dette sanzioni, i sostituti d'imposta dovranno versare, entro il **1° agosto 2011** (da ritenersi differito al 22 agosto dal DPCM 12/05/2011 che ha prorogato i termini di alcuni adempimenti fiscali e dei versamenti di somme tramite F24 scadenti nel periodo 1-20 Agosto 2011) la differenza tra l'importo dell'imposta effettivamente dovuta con applicazione delle ritenute ordinarie e l'importo dell'imposta sostitutiva già versato, maggiorata degli interessi pari attualmente all'1,5% in ragione d'anno, da riproporzionare quindi in base ai giorni di effettivo ritardo nel pagamento.

Come precisato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 22/05/2007 n. 109/E, i versamenti di interessi sulle ritenute devono essere "effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770". Gli interessi dovranno essere pagati in Modello F24 unitamente alla differenza di imposta (e alle ritenute fiscali dovute nel mese) con il codice 1001.

Eventuali erogazioni prive dei requisiti formali effettuate nei mesi da Marzo in poi dovranno essere regolarizzate mediante ordinario ravvedimento operoso.



ACCORDI QUADRO STIPULATI A LIVELLO NAZIONALE

*Per la cui applicazione è necessari il recepimento a livello territoriale
(regione, provincia, ecc.)*

SETTORE	DATA STIPULA	PARTI CONTRAENTI
Terziario	6 aprile 2011	Confcommercio imprese per l'Italia, e Filcams, Fisascat, Uiltucs
Turismo	7 aprile 2011	Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti Confcommercio imprese per l'Italia, e Filcams, Fisascat, Uiltucs
Sistema Confcommercio	26 aprile 2011	Confcommercio e Cgil, Cisl, UIL
Artigianato	23 marzo 2011	Confartigianato, CNA, CLAAI, Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil
Industria	8 marzo 2011	Confindustria, e Cgil, Cisl, Uil
Cooperazione	25 marzo 2011	Legacoop Confcooperative, AGCI Lombardia e Cgil, Cisl, Uil
Edilizia	25 marzo 2011	Ance, Confartigianato, Cna, Fiae, Casartigiani, Claii, Ancpl- Legacoop, Federlavoro e Servizi- Confcooperative, Psl-Agci, Aniem- Confapi, e Feneal-Uil, Filca-Cisl E Fillea-Cgil
Studi professionali	13 aprile 2011	Confprofessioni e Fisascat, Filcams, Uiltucs
Industria	18 marzo 2011	Confindustria Monza e Brianza e CGIL, CISL, UIL
Industria	9 marzo 2011	Assolombarda Provincia di Lodi
Industria	11 marzo 2011	Assolombarda Provincia di Milano



ACCORDI TERRITORIALI LOMBARDIA

SETTORE	DATA STIPULA	PARTI CONTRAENTI	CONTENUTO
TERZIARIO			
	18/04/2011	UNIONE CONFCOMMERCIO Milano - FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTUCS UIL Milano	
	18/04/2011	UNIONE CONFCOMMERCIO Milano - FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTUCS UIL Lodi	
	18/04/2011	UNIONE CONFCOMMERCIO Milano - FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTUCS UIL Monza e Brianza	
	7/4/2011	Confesercenti Lombardia, CGIL, CISL, UIL regionale	
TURISMO			
Agenzia Viaggio	4/05/2011	FIAVET Lombardia - FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTUCS UIL Lombardia	
Pubblici esercizi	4/05/2011	EPAM Lombardia - FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTUCS UIL Milano	
Alberghi	4/05/2011	ASSOCIAZIONE LABERGATORI Milano - FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTUCS UIL Milano	
Autotrasporti	9/5/2011	Aalsea, Assologistica, CGIL, CISL, UIL trasporti	



ACCORDI TERRITORIALI LOMBARDIA

SETTORE	DATA STIPULA	PARTI CONTRAENTI	CONTENUTO
Artigianato	30/03/2011	Confartigianato Lombardia, CNA Lombardia, Casartigiani Lombardia e CLAAI Lombardia - CGIL, CISL e UIL Lombardia	per i dipendenti delle imprese che hanno sede in Lombardia - che applicano integralmente i contratti di lavoro nazionali e regionali anche nella parte che regola la bilateralità - e fino al 31/12/2011 i datori di lavoro applichino la detassazione in materia di imposta sostitutiva del 10% sugli elementi retributivi correlati alla produttività, legati quindi ad esempio al lavoro straordinario, supplementare, a turni, domenicale o festivo, notturno
Industria	11/3/2011	Assolombarda e CGIL, CISL, UIL	Aderenti all'associazione lavoro straordinario, supplementare, ecc...
Industria	31/3/2011	Confapi Milano, CGIL, CISL, UIL Milano	
Industria	28/3/2011	Confapi Milano, CGIL, CISL, UIL Pavia	
Industria	30/3/2011	Confapi Milano, CGIL, CISL, UIL Monza Brianza	
Studi professionali	10/05/2011	ConfProfessioniLombardia -FILCAMS CGIL FISASCAT CISL ULTUCS UIL Milano	L'intesa prevede che a partire dal 1 gennaio 2011 gli studi professionali e le aziende collegate della Lombardia applichino la tassazione agevolata del 10%